

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

TESTO UNICO EROGAZIONI E VERSAMENTI

Aggiornato gennaio 2015

Premessa

Il presente documento è finalizzato a raccogliere in unico Testo (TUEV) la disciplina delle modalità e delle tempistiche di dichiarazione e successivo versamento e/o erogazione degli importi risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.

L'obiettivo è quello di regolarizzare i diversi regimi di dichiarazione/versamento delle componenti, creando un sistema applicativo il più possibile omogeneo e trasparente.

Nel documento, pertanto, è data particolare rilevanza alle seguenti tematiche:

- a. trattamento degli importi minimi, ai quali è dedicata un'apposita relazione allegata;*
- b. modalità di applicazione degli interessi in caso di rettifica dei dati di perequazione.*

Ogni ulteriore e diversa determinazione seguirà le determinazioni che verranno assunte dall'AEEGSI nell'ambito dei propri testi integrati.

ART. 1 DEFINIZIONI

AEEGSI: è Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

Autoproduttori: sono i soggetti individuati all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 79/99;

CCSE: è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Componenti tariffarie: sono parti della tariffa, fissate da atto autoritativo (legge o atto avente forza di legge) o regolamentare e destinate alla copertura degli oneri sostenuti nell'interesse generale del sistema elettrico (c.d. "oneri generali di sistema").

Data Entry: è il data base informatizzata di CCSE, in cui vengono raccolte le dichiarazioni dei soggetti obbligati.

Dichiarazione standard: comunicazione predeterminata e periodica dei dati fisici ed economici presentata dal soggetto obbligato alla CCSE, attraverso il data-entry.

Dichiarazione spot: comunicazione non predeterminata di dati fisici ed economici da parte dei soggetti obbligati propedeutici alla determinazione dei singoli meccanismi di perequazione previsti dal TIT, dal TIV, dalla RTDG ;

Importo dovuto: il versamento che il soggetto obbligato deve corrispondere a Cassa, anche a seguito degli accertamenti dovuti a rettifiche per errori di comunicazione.

Interesse di mora: è l'interesse collegato al mancato o ritardato versamento degli importi dovuti entro i termini predeterminati.

Interesse legale: è la misura degli interessi maturati, espressa in una percentuale del capitale in relazione ad un determinato periodo di tempo considerato. E' stabilito per legge attraverso un tasso fissato periodicamente.

Prestazioni patrimoniali imposte: l'insieme delle componenti tariffarie prive di carattere tributario, a copertura dei costi individuati per legge a sostegno di interventi d'interesse generale e nei cui confronti sia comunque ravvisabile il carattere di coattività (Tabella 1).

Soggetto/i obbligato/i: sono tutti i soggetti, individuati per legge, che sono tenuti al versamento delle componenti tariffarie e/o di altre prestazioni patrimoniali specifiche previste dalla disciplina di settore.

Rettifica delle dichiarazioni: variazioni, in positivo o in negativo, apportate alle dichiarazioni di perequazione a seguito di errore materiale nella compilazione dei moduli, non derivanti da rettifiche di misura.

RTDG: è il testo integrato della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019

Tasso ufficiale di riferimento: è il tasso con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche

Testi integrati: sono i testi unici di riferimento pubblicati dall'AEEGSI.

TIT: è il "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" valido nel periodo di regolazione 2012-2015, introdotto dalla delibera AEEGSI ARG/elt 199/11 e aggiornato da ultimo dalla delibera 152/2014/R/eel

TIV: è il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali", valido dal 1° gennaio 2014, introdotto dalla delibera AEEGSI 301/2012/R/eel e aggiornato da ultimo dalla delibera 312/2014/R/eel

TUEV: è il Testo Unico delle Erogazioni e dei Versamenti di Cassa, in vigore dal _____, predisposto in coerenza con la regolazione dell'AEEGSI.

ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI

2.1 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i soggetti obbligati provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti¹.

2.2 Per le finalità di cui al punto 1 i soggetti obbligati comunicano alla Cassa le dichiarazioni periodiche standard contenenti i dati fisici rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare delle componenti tariffarie secondo le tempistiche definite e comunicate dalla stessa Cassa. I dati fisici dichiarati devono essere coerenti con la fatturazione del servizio prestato nel periodo di riferimento.

2.3 I soggetti obbligati versano alla Cassa il gettito delle componenti tariffarie secondo le tempistiche definite dall'AEEGSI o dai Regolamenti CCSE, attuativi delle disposizioni AEEGSI.

2.4 I soggetti obbligati che, a seguito delle verifiche effettuate da Cassa, non presentino tempestivamente le dichiarazioni periodiche, possono essere soggette a ispezioni di carattere tecnico-amministrativo-gestionale da parte degli Uffici di Cassa.

2.5 Le erogazioni di Cassa, che seguono le dichiarazioni standard, qualora esse siano state presentate tempestivamente, sono liquidate entro i termini previsti dai singoli Testi Integrati.

2.6 Se il giorno di scadenza per il versamento è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2.7 Le imprese esercenti presentano le dichiarazioni spot secondo le tempistiche previste dalle singole deliberazioni di riferimento e/o dai corrispondenti testi integrati.

2.8 Nell'ipotesi in cui i soggetti obbligati non rispettino il termine di cui al comma 3 del presente articolo, la Cassa applica sulla somma dovuta un interesse di mora secondo modalità definite al successivo articolo 7.

¹ Rif.to 39.2 TIT 2012-2015;

ART. 3 MODALITÀ DI VERSAMENTO ED EROGAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE E DEI SALDI DI PEREQUAZIONE

3.1 Il data entry di CCSE rende disponibile ai soggetti obbligati un bollettino di pagamento mediante avviso (MAV) almeno cinque giorni prima della scadenza prevista. In caso di ritardi nella messa a disposizione del MAV la scadenza è prorogata di un numero pari ai giorni di ritardo.

3.2 Il MAV è l'unico servizio di pagamento attraverso il quale potranno essere versati gli importi dovuti, che transitano attraverso il data entry di CCSE.

3.3 La CCSE eroga gli importi ai soggetti beneficiari, a valere sul conto IBAN risultante nell'anagrafica di CCSE.

3.4 Limitatamente alle prestazioni patrimoniali imposte aventi cadenza bimestrale o inferiore, la regolazione delle erogazioni da parte della Cassa e dei versamenti da parte dei soggetti obbligati è effettuata solo se gli importi, cumulati in ragione d'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), risultino uguali o superiori ad un valore minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), ovvero siano i c.d. "importi minimi".

3.5 Il cumulo dei pagamenti/erogazioni è da intendersi riferito ad ogni singola componente e dovrà comunque essere saldato almeno una volta l'anno, anche se inferiore al livello di soglia, secondo le scadenze temporali relative al quinto bimestre.

3.6 Le dichiarazioni periodiche trasmesse alla Cassa devono essere coerenti con le frequenze minime di fatturazione previste dalle deliberazioni dell'AEEGSI. Nei casi di protratto mancato rispetto delle periodicità, le imprese sono soggette ad ispezioni di carattere tecnico-amministrativo-gestionale disposte da Cassa.

Spunti di consultazione

1. *L'Allegato A al presente TUEV illustra sinteticamente il meccanismo ipotizzato per la gestione degli "importi minimi". Si ritiene di formulare osservazioni e proposte in merito? Si ritiene adeguato il valore soglia individuato?*

ART. 4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DI PEREQUAZIONE TIV, TIT E RTDG

4.1 La Cassa stabilisce le modalità di comunicazione dei risultati di perequazione all'AEEGSI ed ai soggetti regolati².

4.2 L'avvenuta determinazione dei risultati di perequazione è trasmesso da Cassa per mezzo del data-entry o per posta elettronica certificata. La suddetta comunicazione potrà essere anticipata da un *alert* informatico e/o da apposita circolare pubblicata sul sito internet di Cassa.

4.3. I risultati di perequazione saranno fruibili dal *data entry* di Cassa, a cui si potrà accedere o tramite credenziali riservate, o attraverso comunicazione per posta elettronica certificata.

² Rif.to Art. 27.3 del TIV

4.4 Ove previsto dai singoli testi integrati, l'ammontare di perequazione può essere eventualmente preceduto da una comunicazione preliminare dei risultati.

4.5 La Cassa comunica ai soggetti obbligati l'ammontare preliminare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi TIV entro le scadenze stabilite dal medesimo testo integrato.

Spunti di consultazione

- 2. Si ritiene auspicabile una diversa forma di comunicazione dei risultati rispetto a quanto previsto?*

ART. 5. RETTIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI PEREQUAZIONE TIV

5.1 La Cassa aggiorna l'ammontare delle perequazioni TIV a seguito di rettifica per errore di comunicazione dal 16 novembre al 30 novembre e dal 2 maggio al 31 maggio di ciascun anno.

5.2 I saldi di perequazione risultanti da rettifiche per errore di comunicazione sono maggiorati, secondo le casistiche riportate al successivo articolo 6, di un interesse calcolato a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'ammontare di perequazione e fino al momento della regolazione.

5.3 Sono ammesse rettifiche per errori di comunicazioni fino al sesto anno precedente quello della regolazione in corso.

Spunti di consultazione

- 3. Cassa ritiene opportuno prevedere finestre temporali per l'aggiornamento dei saldi dei meccanismi di perequazione, a seguito di errore di comunicazione dei dati rilevanti, anche per il TIT e per la RTDG. Si condivide tale impostazione?*

ART. 6 CASI DI APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI A SEGUITO DI RETTIFICHE DEI RISULTATI DI PEREQUAZIONE

6.1 La maturazione degli interessi sui risultati di perequazione derivanti da richieste di rettifica per errore di comunicazione opera a seconda dei casi, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo.

6.2 Gli interessi non saranno applicati per il TIV nel caso in cui le richieste di rettifica per errore di comunicazione siano relative all'anno di riferimento e siano pervenute alla Cassa nel periodo compreso tra il 16 ottobre ed il 15 novembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

6.3 Nelle casistiche di rettifica per errore di comunicazione, presentate dai soggetti obbligati e diverse da quelle di cui al comma 6.2, la determinazione degli interessi è collegata al tasso di interesse di cui all'art

7.2 del presente Testo, ed è applicata qualora:

a) il nuovo risultato (R_{new}) comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato dalla Cassa³(R_{old}), un versamento da parte del soggetto obbligato ($R_{new}<0$). In questi casi, essendo R_{old} maggiore di R_{new} , il periodo di applicazione degli interessi è calcolato:

a.1.) dalla data di erogazione di R_{old} da parte di Cassa fino alla data di restituzione dello stesso ammontare da parte dell'impresa;

a.2.) dalla data di scadenza prevista dai singoli testi integrati (o dalle comunicazioni di Cassa), fino alla nuova data di scadenza o, se anteriore, alla data di versamento⁴ da parte del soggetto obbligato di R_{new} ;

b) il nuovo risultato (R_{new}) comporti, diversamente dall'ammontare precedentemente comunicato dalla Cassa (R_{old}), una riduzione dell'ammontare già erogato ($0<R_{new}<R_{old}$). In questi casi, il periodo di applicazione degli interessi decorre dalla data di erogazione da parte di Cassa di R_{old} e termina alla data di scadenza fissata dai singoli testi integrati e/o dalle comunicazioni di Cassa o, se anteriore, alla data di restituzione della differenza tra R_{new} e R_{old} da parte del soggetto obbligato.

c) Il nuovo risultato (R_{new}) comporti una variazione dell'ammontare ma non modifica l'obbligo di un versamento da parte del soggetto obbligato ($R_{new}<0;R_{old}<0$). In questi casi, qualora R_{old} sia maggiore di R_{new} e l'azienda abbia versato l'ammontare R_{old} , il soggetto obbligato procede al versamento della differenza tra R_{new} e R_{old} nei termini previsti dai singoli testi integrati o dalle comunicazioni di Cassa. Il periodo di applicazione degli interessi decorre dalla data originariamente prevista per il versamento dai singoli testi integrati o dalle comunicazioni di Cassa e termina con la nuova data di scadenza o, se anteriore, con la data di versamento da parte del soggetto obbligato.

6.4 Nei casi in cui i Testi integrati non fissino scadenze temporali per la determinazione delle rettifiche dei risultati di perequazione, la durata del periodo di maturazione degli interessi a seguito di rettifica termina, in generale, con la data di completamento dei dati da parte dei soggetti obbligati, nel data entry di perequazione di Cassa.

6.5 Le richieste di rettifica per errore di comunicazione sospendono i termini di intimazione e quelli di erogazione da parte di Cassa.

ART. 7 INTERESSI PER MANCATO O PARZIALE VERSAMENTO

7.1⁵ In caso di mancato o parziale versamento del gettito derivante da dichiarazione standard ovvero da dichiarazione spot da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato:

a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;

b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e

³ ai sensi dell'articolo 27.3 bis e dell'articolo 25 del TIV

⁴ La data di pagamento è quella di riferimento per il calcolo puntuale degli interessi;

⁵ Rif.to: Art. 67.3 RTDG, artt. 32.11 e 47.4 del TIT, art. 27.11 del TIV

sconti per importi oltre 100.000 euro.

7.2 Nel caso in cui il mancato o parziale versamento sia conseguente ad una rettifica per errore di comunicazione dei dati rilevanti da parte del soggetto obbligato, la Cassa applica sull'importo risultante da rettifica e non versato alla scadenza originaria un tasso di interesse maggiorato, che sarà calcolato fino:

- a) alla nuova scadenza prevista dai Testi integrati e/o dalle comunicazioni di Cassa;
- b) alla data di versamento dell'importo da parte del soggetto obbligato, se anteriore alla nuova data di scadenza di cui alla lettera a);
- c) alla data di cui all'art. 6.4, in assenza di specifico riferimento da parte del singolo testo integrato;

7.3 Il tasso di interesse maggiorato di cui al comma 2 è comunicato da Cassa entro il 30 gennaio di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione il tasso è pari al tasso di riferimento di cui all'art. 7.1 lett. a).

Spunti di consultazione

4. Si ritiene esauriente l'applicazione degli interessi nelle diverse casistiche? Motivare